

normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.

40. 481. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 è soppresso.

40. 483. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Viene esteso, con decorrenza 10 aprile 2001, anche agli aspiranti vice commissari del soppresso corso quadriennale le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 250 del 2001, che fanno decorrere dal conseguimento della qualifica di « aspirante » l'anzianità di servizio ai fini della determina-

zione del trattamento stipendiale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, legge 8 luglio 1990, n. 231.

I frequentatori del corso quadriennale di cui al comma 1 possono riscattare ai fini di quiescenza e del trattamento secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base agli emolumenti percepiti durante la frequenza del corso.

Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici sono determinate in euro 826.331 per l'anno 2001, in euro 1.162.028 per l'anno 2002, in euro 1.182.686 per l'anno 2003 ed in euro 1.187.850 per l'anno 2004.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.162.028;

2003: — 1.182.686;

2004: — 1.187.850.

40. 77. Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, in attesa della loro applicazione, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, del Ministro dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.

40. 493. Innocenti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Per coloro che siano idonei a svolgere le funzioni di professore associato nella terza tornata dei giudizi di idoneità, anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa, l'inquadramento è disposto ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

40. 148. Cazzara, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.

40. 199. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere alla fine il seguente comma: Al fine di consentire, agli autotrasportatori iscritti all'albo di cui all'articolo 1, il trasporto, con il proprio automezzo, di cose proprie, la iscrizione

all'albo predetto è equiparata alla licenza di cui al comma 1 del presente articolo.

40. 291. Fistarol.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Ai fini di cui all'articolo 6-bis della legge 28 febbraio 1998, n. 30, sono equiparati al personale marittimo di cui all'articolo 119 codice navale, i membri di equipaggio delle navi da pesca che siano cittadini di Paesi extracomunitari nei quali vigano condizioni di reciprocità quanto alla legislazione concernente l'arruolamento a bordo di cittadini italiani o comunitari, e purché siano residenti da almeno ventiquattro mesi in Italia e che per gli stessi gli armatori applichino nell'interessa il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti della pesca.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in Euro 1.239.497, è da porre a carico del fondo; di cui alla legge 267 del 1991 « attuazione del piano nazionale della pesca marittima ».

40. 236. Santori, Scaltritti, Zorzato, Campa, Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. È considerato lavoro occasionale quello prestato alle dipendenze del titolare di impresa agricola, non avente dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti ed affini entro il quinto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli all'apporto di manodopera altrimenti non occupata e, comunque, da reperire fra persone non iscritte nelle liste di collocamento, ovvero nell'ambito delle seguenti

categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di *handicap* o provenienti da centri di recupero.

40. 226. Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Dussin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

All'articolo 69, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, *sono aggiunte le seguenti:* prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 611 e successive modifiche ed integrazioni.

40. 213. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002.

40. 168. Milana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

26-bis. Il finanziamento del Fondo (per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità) di cui all'articolo 47, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 10.123.000 Euro.

Conseguentemente

alla Tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.123;

2003: - 10.123;

2004: - 10.123.

40. 115. De Simone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 è stanziato un ulteriore finanziamento di 1.452.000 di euro per il 2002, un 1.452.000 di euro per il 2003, un 1.452 di euro per il 2004.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 324. Bimbi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il contributo stabilito dall'articolo 41, comma 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 da erogarsi in tre rate annue per il triennio 2000-2002, anche per le aziende elettriche minori isolate che distribuiscono in regime di rete isolata, per tali aziende l'onere straordinario potrà essere determinato fino ad un tetto massimo comunque non superiore al 30% del capitale sociale vigente all'anno 1996 di ciascuna azienda elettrica minore isolata con rete isolata.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

40. 341. Villari, Cola.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

26-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante disposizioni in ma-

teria di riscatto dei corsi di studio universitario, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al termine dell'articolo 2, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: 'nonché i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio post universitario, anche se non richiesti per lo svolgimento della specifica attività lavorativa svolta dal richiedente.

Seguono Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 3.

40. 107. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, i termini di proroga dei progetti e delle attività socialmente utili del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 sono differiti al 31 dicembre 2002.

Le convenzioni con le regioni dovranno prevedere:

a) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001,

anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS: nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

b) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2001, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002.

Per le regioni interessate è autorizzata la prosecuzione del regime normativo, comprese le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e degli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al dicembre 2003.

40. 92. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 468

del 1997 e successive modificazioni e integrazioni la partecipazione ai progetti a attività socialmente utili diventa titolo valutabile come servizio prestato ai fini della partecipazione a concorsi e graduatorie per l'assunzione nella pubblica amministrazione.

40. 94. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del D.lgs 503/92, si fa luogo ad uno stanziamento, entro il limite massimo pari all'aumento del prodotto interno lordo reale intervenuto tra l'anno 1992 e l'anno 2001, da destinare, con decreto del Ministero del lavoro da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative, all'aumento delle pensioni, con particolare riferimento a quelle di importo medio-basso. In caso di titolarità di più pensioni, l'aumento percentuale è applicato sull'ammontare complessivo delle stesse.

Compensazione.

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« All'articolo 1, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, sostituire le parole: "aliquota del 10%" con le seguenti: "aliquota del 12%"
"aliquota del 15%" con le seguenti "aliquota del 17%"
"aliquota del 20%" con le seguenti "aliquota del 22%".

Al comma 3, sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

40. 17. Buffo, Grandi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

40. 1150. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

27. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alle leggi Regione Siciliana 6 giugno 1975 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, i versamenti per la contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dalle leggi n. 214 del 26 aprile 1982 e n. 105 del 28 marzo 1991.

40. 1168. Misuraca, Angelino Alfano, Milio, Marinello.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Per favorire la ricollocazione lavorativa, ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive

modificazioni sono adottate, a valere sulle risorse a ciò preordinate del Fondo Nazionale per l'Occupazione, le seguenti misure:

nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia viene concesso un contributo a fondo perduto pari a lire 18 milioni a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

la concessione al datore di lavoro pubblico e privato di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo conseguimento della normativa comunitaria nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

40. 85. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano l'intera disponibilità dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

40. 86. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 si applicano fino al 31 dicembre 2002 alle attività ancora in corso di decreto legislativo n. 280 del 1997.

40. 89. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2002, con il possesso dei relativi requisiti alla data del 31 dicembre 2001.

40. 93. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-*bis.*

Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I consorzi per i quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa possono chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già fruito ».

A tali fini è utilizzabile sino al 31 dicembre 2002, in aggiunta alla copertura finanziaria di cui all'articolo 10 primo comma della predetta legge, anche lo stanziamento previsto dall'articolo 130, secondo comma, della legge 23. dicembre 2000, n. 388, anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio di cui al sesto comma dell'articolo 5 della surrichiamata legge n. 410/99.

40. 041. Osvaldo Napoli, Dorina Bianchi.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

Compensazioni Gruppo DS.

40. 055. Diana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).

1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e modificazioni, è abrogato.

40. 0. 151. Cuccu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).

1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole semplice o complessa, è inserita la parola: non.

40. 0. 152. Cuccu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. Il secondo comma dell'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni; con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. La commissione individua, all'interno della rosa dei candidati idonei, un ordine di merito, sua base del quale il direttore generale attribuisce l'incarico di direttore di struttura complessa.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari ».

40. 0. 153. Cuccu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Collocamento a riposo della dirigenza medica).

1. Il primo comma dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantottesimo anno di età fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2002 ad identificare parametri scientifico-clinici in base ai quali, a domanda, il dirigente medico possa mantenere, 'seppure in quiescenza, un rapporto di tipo libero-professionale con il Servizio sanitario nazionale con un tetto orario non superiore alla metà dell'orario contrattualizzato secondo il Contratto collettivo nazionale vigente. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio ».

40. 0. 154. Cuccu.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente:

ART. 40-bis.

Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

40. 0. 129. Marras, Vitali, Arnoldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente:

ART. 40-bis.

Gli iscritti all'albo dei Ragionieri e dei Commercialisti, che hanno prestato servizio almeno dieci anni negli Uffici finanziari di Comuni, Province, Regioni e Stato possono svolgere il ruolo di revisori dei conti negli Enti locali e vengono iscritti a domanda nel registro dei revisori ufficiali dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

40. 0. 128. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 40-bis.

(Trattamento economico di missione).

A tutti i componenti dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano nell'ambito del territorio nazionale a lavori consiliari o a commissioni, ovvero svolgono altri incarichi d'Istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità

stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza ».

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 127. 02. Bressa.

Inammissibile per estraneità di materia.

AFFARI SOCIALI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 99, comma 2, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, *dopo le parole:* dell'odontotecnico, *sono inserite le seguenti:* dell'igienista dentale.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

40. 1052. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 99, comma 2, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, *dopo le parole:* « dell'odontotecnico », *sono inserite le seguenti:* « dell'igienista dentale ».

Compensazioni Gruppo LNP da 1 a 10.

40. 234. Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

26-bis. L'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è così sostituito: « In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della presente legge, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, possono mantenere o fare domanda di iscrizione all'albo degli odontoiatri ».

40. 1145. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

26-bis. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, o se essa sia stata attribuita in gestione provvisoria in virtù del criterio previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, oppure se alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 91 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

Compensazione gruppo AN.

40. 64. Amoroso, Lisi, Villani Maglietta, Conti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

L'articolo 11 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il terzo e quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40 della legge n. 662 del 1996, sono sostituiti dai seguenti: Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 Marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza con un fattu-

rato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA superiore a 750 milioni, la quota di sconto di cui al precedente periodo è fissata nella misura del 3%. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

40. 214. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente comma:

La misura del concorso della regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è pari al 30 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale.

40. 1008 Giudice, Angelino Alfano, Marinello.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. Per favorire la raccolta e lo smaltimento di alghe sulle coste della Regione Friuli-Venezia Giulia il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo pari a 258.228,44 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da destinare a favore del Comune di Grado, al quale spetta il compito di coordinare l'attività di raccolta e smaltimento di alghe ».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella A Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 258.228,44;

2003: — 258.228,44;

2004: — 258.228,44.

40. 1294. Moretti, Lenna.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge n. 26 del 2001, all'articolo 1, il comma 7-bis è abrogato.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 181. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiungere il seguente:

26-bis. Ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuita la somma di un milione di euro per l'anno 2002, e un milione di euro per l'anno 2003.

Seguono Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 1.

40. 103. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraio Scanio,

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

27-bis. Per favorire l'utilizzo di veicoli adattati ad invalidi, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite con: « fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina » e le parole: « e a 2.500 centimetri cubici, se con motore

Diesel » sono sostituite dalle seguenti: « e a 3.000 centimetri cubici, se con motore Diesel ». È a tal fine autorizzato un contributo pari a 500 migliaia di euro per il 2002, a 500 migliaia di euro per il 2003, a 500 migliaia di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 500 (migliaia di euro);

2003: — 500 (migliaia di euro);

2004: — 500 (migliaia di euro).

40. 1036. Germanà.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

Si autorizza la concessione alla Federazione Sport Disabili (FISD) di un contributo straordinario di 516.000 euro per l'anno 2002, a sostegno dell'attività socio promozionale e dello sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili. Tali provvedimento è motivato dalla complessa struttura organizzativa della FISD, articolata in circa trenta discipline sportive e sei differenti tipologie di *handicap*, nonché dal perseguimento della sua finalità, etico sociali, integrative e culturali, oltreché sportivo-agonistiche.

A questo proposito, si conferisce delega al Governo per l'emanazione di uno specifico decreto legislativo volto al riconoscimento alla FISD in Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) paritetico al Coni, alla luce di quanto previsto a Livello Internazionale dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle Attività Olimpiche e Paraolimpiche.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

40. 301. Milana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per l'assistenza integrata agli anziani e ai disabili, per il sostegno al disagio giovanile nella comunità montana dei monti Dauni settentrionale e nella Provincia di Foggia è autorizzato un contributo di 15 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di euro:

2002: — 15.000;

2003: —;

2004: —.

40. 358. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. La spesa relativa ai primi sessanta giorni di degenza nelle residenze sanitarie assistenziali di anziani non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, ove l'accesso sia stato autorizzato dalla competente unità valutativa geriatrica territoriale, è a totale carico del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla figura sanitaria, ospedaliera o territoriale, che ha richiesto il ricovero dell'anziano non autosufficiente o del disabile.

Compensazioni Comunisti Italiani.

40. 451. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. La tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie è modificata nel modo seguente:

nella colonna « criteri di finanziamento » relativa all'area « anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico degenerative », punto 1 « prestazioni-funzioni », sostituire l'intero secondo periodo con il seguente: Nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali e residenziali il 70 per cento del costo complessivo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il restante 30 per cento a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

Conseguentemente compensazioni Comunisti Italiani.

40. 450. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

Al fine di promuovere interventi a tutela della salute dei disabili è previsto uno stanziamento di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

40. 1181. Palumbo, Massidda, Burani, Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Minoli, Stagno d'Alcontres, Lucchese, Minoli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40 aggiungere il seguente comma:

26-bis. All'articolo 45 del decreto-legislativo 151 del 2001 è aggiunto il seguente comma:

« 3. Le richiamate norme dell'articolo 42 si applicano anche ai tutori e protutori di soggetti minorenni portatori di *handicap* in situazione di gravità ».

40. 245. Paolo Russo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382. ».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 128. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

Al fine di promuovere interventi a tutela della salute degli affetti dal morbo di Alzheimer è previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

40. 1182. Palumbo, Massidda, Burani, Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Minoli, Stagno d'Alcontres, Lucchese, Minoli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione, i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 10.

40. 175. Ercole, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) Accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della Legge 8 novembre 2000, n. 238;

b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del Lavoro e per la Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza Stato-Regioni definisce con apposito decreto:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-*quater* e 3-*septies* del DL 229 del 1999 vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980 n. 18.

5. Presso l'INPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.

6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.

e, di conseguenza, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

3. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Alla tabella A aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ed in maniera identica alla Tabella B, inserire la voce accantonamenti di segno negativo, Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

E dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-ter.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

3. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

8. Con uno o più decreti, del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

La compensazione vale fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura pari a:

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.500.000;

2004: — 2.000.000.

mentre la quota residua dopo la copertura del presente emendamento è utilizzata in compensazione di altri emendamenti.

40. 0. 204. Battaglia, Barboni, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente